

Sent. n. 57/2026 pubbl. il 30/07/2026

Cron. n. : 1947/2026

Rep. n. 58/2026 del 30/07/2026

N. 33/2026 Liq. Giud. ecc.

N. R.G. 72-1/2026 PU



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Costanza Spagnesi	- Presidente
Dott.ssa Pia Todisco	- Giudice rel. ed est.
Dott. Nicola Arnone	- Giudice.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 72-1/2026 PU da:

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. 13756881002),
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Schiavon ed elettivamente domiciliata in Venezia-Mestre, Via Ospedale n. 39, presso il difensore;

- **ricorrente**

nei confronti di

ATLANTICA ENERGIA SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F., e P.I. 04561470230)
con sede legale in Villadose, via Zona Industriale n. 40-42;

- **resistente**

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Letto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 18.6.2026 da Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti di Atlantica Energia s.r.l. in liquidazione con sede legale in Villadose, via Zona Industriale n. 40-42;



esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore;

verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, avvenuta a mezzo di notifica telematica all'indirizzo di posta elettronica risultante dal registro delle imprese;

rilevato che la società debitrice non si è costituita in giudizio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;

accertata la natura commerciale dell'attività d'impresa svolta dalla società debitrice (*"commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per il riscaldamento"*);

considerato che la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;

rilevato che il creditore istante ha promosso istanza di liquidazione giudiziale nei confronti di Atlantica Energia S.R.L. In Liquidazione, deducendo di vantare un credito pari ad euro 70.133.969,01 come da cartelle esattoriali;

rilevato che dall'istruttoria espletata sono emersi debiti dell'INPS pari ad euro 6.981,72;

rilevato, dunque, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCII e pertanto ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

rilevato, inoltre, che sulla base dell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 2023, sussiste il superamento dei limiti dimensionali di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale previsti dagli artt. 2, I comma lett. d), e 121 CCII, in quanto risultano ricavi lordi pari 205.021,00, un attivo di euro 2.951.320,00 e debiti per euro 3.017.648,00

osservato che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, quando la società è in liquidazione – come nel caso di specie - *la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di*



assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come unico obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece per la società in piena attività, di credito e di risorse, e di quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni sociali” (Cass. 24660/2020; Cass. 25167/2016; Cass. n. 28193/2020 “ In tema di dichiarazione di fallimento, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria”);

osservato che la consistenza del credito erariale azionato dall'istante, pari ad euro 70.133.969,01, rapportata alle risultanze patrimoniali emergenti dall'ultimo bilancio depositato (attivo pari ad euro 2.951.320,00), conferma l'oggettiva inidoneità del patrimonio sociale ad assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori.

rilevato, altresì, che dal verbale di pignoramento mobiliare negativo del 4.11.2025 (cfr. doc. 10) emerge che presso la sede legale non sono stati rinvenuti il debitore, soggetti che lo rappresentassero, né un esercizio, ufficio o azienda alla stessa riconducibili, circostanza che risulta coerente con la cessazione dell'operatività aziendale e idonea a corroborare il quadro già desumibile dalle risultanze di bilancio;

ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

P.Q.M.

Dichiara



Sent. n. 57/2026 pubbl. il 30/07/2026

Cron. n. : 1947/2026

Rep. n. 58/2026 del 30/07/2026

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **ATLANTICA ENERGIA SRL**
IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P.I. 04561470230) con sede legale in Villadose, via
Zona Industriale n. 40-42;

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Pia Todisco.

nomina

Curatore dott.ssa Paola Cosma che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;

avverte

il Curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato *ex art. 130 CCI* un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;

ordina

al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta *ex art. 2215bis c.c.*), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso *ex art. 39 CCI*

ordina



la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile *ex art.* 195 CCI

stabilisce

la data del 25.11.2026 alle ore 12.30 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

ordina

che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;

dispone



Sent. n. 57/2026 pubbl. il 30/07/2026

Cron. n. : 1947/2026

Rep. n. 58/2026 del 30/07/2026

che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.

Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 29 luglio 2026

Il Giudice rel

Pia Todisco

La Presidente

Costanza Spagnesi

